Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
IL DIRETTORE GENERALE

Avviso pubblico per l'individuazione di uno o più soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività creditizia per la realizzazione di portafogli di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese a fronte di progetti innovativi basati sull'utilizzo economico di brevetti, in attuazione del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'11 maggio 2009.

Visto l'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che le somme derivanti dal pagamento dei diritti di cui al medesimo comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di porre in essere azioni tese a permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale;

Vista la Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 17 marzo 2008, registrata il 27.06.2008 al n. 198, con la quale è stata stabilita l'articolazione delle spese afferenti allo stanziamento sul capitolo 7476 – Interventi in materia di brevettualità e per le attività connesse alla ricerca di anteriorità – per l'anno 2008;

Vista la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie del 20 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 20 giugno 2008, C 155/10;

Visto il Regolamento (CE) generale di esenzione per categoria n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008, n. L 214;

Visto il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 maggio 2009, che definisce le modalità di intervento del Fondo nazionale per l'innovazione;

Considerata, ai fini della piena realizzazione dell'economia della conoscenza, la necessità di rimuovere gli ostacoli che non consentono un adeguato incontro tra domanda e offerta di finanziamento anche per progetti innovativi basati sullo sfruttamento industriale dei brevetti e altri titoli della proprietà industriale;

Considerato il programma di azione denominato Small Business Act adottato dalla Commissione europea il 28 giugno 2008 per dare nuovo impulso alle politiche di sostegno per le PMI ed in

particolare i principi guida VI, VII e VIII che si riferiscono all'accesso al credito ed al capitale di rischio ed alla gestione attiva della proprietà intellettuale;

Considerata l'Iniziativa Faro Europa 2020, *Innovation Union*, COM (2010) 546 definitivo, che individua il potenziamento dell'accesso ai finanziamenti ed al capitale di rischio per le imprese innovative quale strategia prioritaria per la creazione di un mercato unico per l'innovazione,

EMANA
il seguente avviso

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente avviso, sono adottate le seguenti definizioni:

a) *Decreto*: indica il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 maggio 2009;

b) *F.N.I.*: indica le risorse del Fondo nazionale per l'innovazione di cui al *Decreto*;

c) *Ministero*: indica il Ministero dello sviluppo economico;

d) *Comitato*: indica il Comitato tecnico istituito ai sensi dell'articolo 7 del *Decreto*;

e) *Regolamento n. 800/2008*: indica il Regolamento (CE) generale di esenzione per categoria n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008, n. L 214;

f) *PMI*: indica le imprese come definite dall'allegato 1 del *Regolamento n. 800/2008*;

g) *Microimprese*: indica le imprese di micro dimensione come definite nell'allegato 1 del *Regolamento n. 800/2008*;

h) *Piccole imprese*: indica le imprese di piccola dimensione come definite nell'allegato 1 del *Regolamento n. 800/2008*;

i) *Medie imprese*: indica le imprese di media dimensione come definite nell'allegato 1 del *Regolamento n. 800/2008*;

j) *Imprese in difficoltà*: indica, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del *Regolamento n. 800/2008*, una *PMI* che soddisfa le seguenti condizioni:

i) nel caso di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

ii) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

iii) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una *PMI* costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste dalla precedente lettera iii);

k) *Brevetti*: indica i brevetti per invenzione che abbiano almeno ottenuto l'emanazione da parte dell'EPO del Rapporto di Ricerca con esito non negativo;

l) *Griglia di valutazione dei brevetti*: indica la Griglia di valutazione dei brevetti di cui al Protocollo d'Intesa sulla valutazione economico finanziaria dei Brevetti sottoscritto a Roma il 21 ottobre 2008 tra il *Ministero*, Confindustria, ABI e CRUI e successive modifiche e integrazioni;

m) *Comunicazione della Commissione*: indica la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie del 20 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 20 giugno 2008, C 155/10 e successive modifiche e integrazioni;

n) *Circolare n. 263/2006*: indica la Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni in materia di "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche";

o) *Contratto di Rete*: indica il contratto di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1 della legge 9 aprile 2009, n. 33, come sostituito dall'articolo 42, comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche e integrazioni;

p) *Portafoglio di esposizioni creditizie*: indica un insieme di finanziamenti aventi caratteristiche comuni, quali la tipologia di finanziamento, il destinatario, il trattamento contabile o altre;

q) *Default*: indica lo stato di inadempimento come definito nella *Circolare n. 263/06*, che comprende, nello specifico, le esposizioni scadute e/o sconfinanti, gli incagli, le sofferenze e i crediti ristrutturati;

r) *Tranche junior*: indica, nell'operazione di copertura del rischio per segmenti (tranched cover), la quota del *portafoglio di esposizioni creditizie* che sopporta le prime perdite registrate dal medesimo portafoglio, garantita dal cash collateral;

s) *Tranche senior*: indica, nell'operazione di copertura del rischio per segmenti (tranched cover), la quota del *portafoglio di esposizioni creditizie* il cui rischio di credito rimane in capo al soggetto erogante (originator), avente grado di subordinazione minore nel sopportare le *perdite* rispetto alla *tranche junior*;

t) *Cash collateral*: indica il fondo monetario infruttifero costituito in pegno in favore del soggetto erogante (originator), in misura pari alla *tranche junior* del *portafoglio di esposizioni creditizie*, a copertura delle prime perdite registrate dal portafoglio;

u) *Punto di stacco e spessore*: indicano, rispettivamente, il punto che determina la suddivisione tra la *tranche junior* e la *tranche senior* e la percentuale data dal rapporto tra una determinata tranche sul valore nominale del *portafoglio di esposizioni creditizie*.

Articolo 2
(Finalità dell'avviso e risorse disponibili)

1. Il presente avviso è finalizzato a selezionare uno o più soggetti proponenti di cui all'articolo 5 al fine di dare attuazione agli interventi del *Ministero* destinati ad agevolare, attraverso l'impiego delle risorse del *F.N.I.*, l'accesso al credito per le *PMI* che intendono realizzare, anche in forma congiunta tramite la definizione di un *Contratto di Rete*, progetti innovativi basati sull'utilizzo economico di *brevetti*.

2. L'intervento del *Ministero* è attuato attraverso la costituzione di un *cash collateral* infruttifero dato in pegno al soggetto proponente, selezionato sulla base della procedura di cui al

presente avviso, a copertura delle prime perdite registrate su un *portafoglio di esposizioni creditizie* erogato dal medesimo soggetto proponente alle *PMI* per il finanziamento dei progetti innovativi di cui all'articolo 4.

3. Per le finalità di cui al comma 1 sono rese disponibili risorse finanziarie, a valere sulla disponibilità complessiva del *F.N.I.*, per un ammontare pari a 39.100.000,00 (trentanovemilionicentomila/00) euro.

Articolo 3
(Caratteristiche del portafoglio di esposizioni creditizie)

1. Il *portafoglio di esposizioni creditizie* deve essere costituito da un insieme di finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche:

a) essere concessi a *PMI* a fronte della realizzazione, anche in forma congiunta tramite la definizione di un *Contratto di Rete*, di progetti innovativi di cui all'articolo 4;
b) essere di nuova concessione ed avere una durata compresa tra 36 mesi e 10 anni;
c) non essere collegati ad altri finanziamenti già in essere tra il soggetto proponente e la *PMI* alla data della delibera di concessione;
d) essere di importo massimo pari a 3.000.000,00 di euro;
e) essere regolati a tasso fisso o variabile, calcolato sulla base dell'Euribor (nel caso di tassi variabili) o dell'Eurirs (nel caso di tassi fissi), maggiorato di uno spread non superiore a quello indicato, per ciascuna classe di merito creditizio di cui alla tabella al punto 3.3 della *Comunicazione della Commissione*, dal soggetto proponente in sede di presentazione dell'offerta economica;
f) non essere assistiti da garanzie, personali, reali o assicurative.

2. Nell'ambito del portafoglio, non possono essere concessi finanziamenti a *PMI*:

a) che hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
b) che sono state destinatarie, nei sei anni precedenti, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal *Ministero*, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
c) che non hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stata disposta dal *Ministero* la restituzione;
d) qualificabili come *Imprese in difficoltà* o che presentano una probabilità di default superiore a quella corrispondente alla sesta classe di qualità creditizia della Tabella di cui al punto 3.3 della *Comunicazione della Commissione*;
e) attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
f) attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
g) come previsto dall'articolo 1, comma 1, del *Regolamento n. 800/08*, per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
h) attive nel settore carboniero.

Articolo 4
(Progetti innovativi)

1. I finanziamenti di cui all'articolo 3 devono essere concessi per la realizzazione di un progetto finalizzato allo sfruttamento economico derivante dall'utilizzo di uno o più *brevetti* di cui la *PMI* beneficiaria abbia la disponibilità anche sulla base di licenza d'uso. Tali finanziamenti possono riguardare:

a) nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 12 del *Regolamento n. 800/*2008, investimenti in attivi materiali e immateriali, ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'articolo 15 "Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI" del medesimo *Regolamento n. 800/2008*;

b) costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni, ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'articolo 26 "Aiuti alle PMI per servizi di consulenza" del *Regolamento n. 800/2008*.

2. Le spese sostenute dalle *PMI* per la eventuale acquisizione da terzi del *brevetto* sono ritenute ammissibili purché rientrino in un più ampio e articolato progetto aziendale comunque finalizzato all'utilizzo economico del *brevetto* acquisito.

3. I progetti di cui al comma 1 devono essere avviati successivamente alla data di presentazione, da parte delle *PMI*, della domanda di finanziamento al soggetto proponente di cui all'articolo 5.

4. Nel caso in cui il progetto innovativo di cui al comma 1 sia realizzato da più *PMI* in forma congiunta, tramite la definizione di un *Contratto di Rete,* è necessario che il programma di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, preveda esplicitamente la finalizzazione allo sfruttamento economico di uno o più *brevetti*.

Articolo 5
(Soggetti proponenti)

1. Possono presentare proposta per richiedere l'intervento del *Ministero* di cui al presente avviso i seguenti soggetti, anche costituiti nella forma di raggruppamento temporaneo di impresa:

a) le banche italiane di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.);

b) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del T.U.B.;

c) i corrispondenti organismi aventi sede legale e direzione generale in un medesimo stato comunitario diverso dall'Italia.

2. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di accesso, i soggetti di cui al comma 1 devono:

a) avere natura privatistica e non essere in alcun modo riconducibili a pubblici poteri;

b) garantire una struttura organizzativa atta ad assicurare la copertura dell'intero territorio nazionale, con la presenza di almeno uno sportello operativo in ciascuna regione italiana.

3. I soggetti di cui al comma 1, in sede di presentazione della domanda di accesso, si impegnano, in caso di aggiudicazione, a:

a) accendere, anche presso una banca diversa dalla proponente, un conto corrente, intestato a "Ministero dello sviluppo economico – Fondo Nazionale per l'Innovazione", sul quale sono

depositate le risorse finanziarie del *F.N.I* da cui effettuare i prelievi per la copertura delle prime perdite registrate sul *portafoglio di esposizioni creditizie*, in conformità a quanto previsto nel presente avviso e nella convenzione di cui all'articolo 17. Su tale conto corrente non devono essere previste spese di gestione. Gli interessi che maturano sul predetto conto, liquidati trimestralmente, sono a favore del *Ministero*;

b) svolgere, per conto del *Ministero*, successivamente alle escussioni a titolo definitivo del *cash collateral*, le ulteriori procedure di recupero del credito nei confronti delle *PMI* inadempienti richieste dal *Ministero* stesso ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 2;

c) diffondere, con adeguate forme, l'intervento del *Ministero* e istituire almeno un Punto Informativo dedicato all'intervento in ciascuna regione italiana.

4. I soggetti di cui al comma 1 non sono ammessi a partecipare qualora, alla data di presentazione della proposta, non siano in regola con gli obblighi contributivi e fiscali, come desumibile dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, nonché con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare, o in forma individuale o in forma congiunta, una sola proposta.

Articolo 6
(Modalità di intervento del Ministero)

1. Il *portafoglio di esposizione creditizie* di cui all'articolo 3 viene suddiviso in due distinte classi: una *tranche junior*, esposta al rischio di prima perdita (first loss) del portafoglio e una *tranche senior*, con grado di subordinazione minore.

2. L'intervento del *Ministero* è attuato attraverso la costituzione in pegno, mediante impiego delle risorse del *F.N.I.*, di un *cash collateral* infruttifero in favore del soggetto proponente, per un importo pari alla *tranche junior*.

3. Per effetto dell'intervento del *Ministero* di cui al presente avviso, la classe di merito creditizio della *tranche senior* deve essere corrispondente alla quinta classe della Tabella n. 1 riportata nel Titolo 2, Capitolo 2, Allegato A, della *Circolare n. 263/2006*. La predetta classe di merito creditizio della *tranche senior* e i conseguenti *punto di stacco e spessore* della *tranche junior* sono determinati applicando l'approccio della formula di vigilanza (Supervisory Formula Approach) di cui alla *Circolare n. 263/2006*, ovvero tramite certificazione del rating da parte di una agenzia esterna di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d'Italia (ECAI).

4. La fase di costruzione del *portafoglio di esposizioni creditizie* deve concludersi non oltre il termine di 18 mesi dalla data di avvio, comunicata ai sensi dell'articolo 15, comma 3.

5. A fronte dell'intervento di mitigazione del rischio di credito realizzato dal *Ministero* attraverso l'utilizzo delle risorse del *F.N.I.* nessun premio o commissione di garanzia sono richiesti alle *PMI* beneficiarie finali dell'intervento medesimo.

6. L'intervento di mitigazione del rischio, attuato dal *Ministero* ai sensi del presente avviso, è valutato dai soggetti proponenti, ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali, in funzione di quanto ad essi consentito dalla *Circolare n. 263/2006*.

Articolo 7

(Determinazione dell'intensità di aiuto)

1. L'intervento del *Ministero* di cui al presente avviso è attuato ai sensi del *Regolamento n. 800/2008*.

2. La determinazione dell'intensità di aiuto avviene applicando, al momento della concessione del finanziamento, il metodo dei premi esenti di cui alla *Comunicazione della Commissione*. A tal fine, deve essere utilizzata la Tabella di cui al punto 3.3 della *Comunicazione della Commissione*, con indicazione, per ciascuna *PMI*, della corrispondente classe di merito creditizio utilizzata dal soggetto proponente.

3. Per ciascuna *PMI* beneficiaria, l'intensità di aiuto è determinata applicando la formula riportata in appendice, nel rispetto delle intensità massime di aiuto fissate dal *Regolamento n. 800/2008*, per ciascuna delle tipologie di cui all'articolo 4, comma 1.

4. L'aiuto concesso alla singola *PMI* non è cumulabile, in relazione alle stesse spese ammissibili, con altre agevolazioni, incluse quelle concesse a titolo "de minimis", qualora il cumulo comporti il superamento delle soglie previste dal *Regolamento n. 800/2008*, in relazione a ciascuna tipologia di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine, il soggetto intermediario provvede ad acquisire apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio dall'impresa beneficiaria.

5. Gli aiuti concessi alle imprese ai sensi del presente articolo sono recuperati, su indicazione del *Ministero*, dal soggetto proponente aggiudicatario presso le *PMI* nel caso in cui:

a) l'impresa non realizzi il progetto innovativo di cui all'articolo 4;

b) non siano state rispettate le condizioni richiamate all'articolo 4;

c) non siano state rispettate le regole di cumulo previste dal *Regolamento n. 800/2008*;

d) non siano state rispettate, per cause imputabili alla *PMI* beneficiaria, le altre condizioni previste dal presente avviso ai fini dell'accesso all'intervento, ivi incluse quelle indicate all'articolo 3, comma 2.

6. La garanzia costituita dal *cash collateral* permane comunque valida sui finanziamenti per i quali il *Ministero* abbia richiesto l'attivazione del recupero dell'aiuto ai sensi del precedente comma 5. I finanziamenti oggetto del recupero di cui al comma 5 non concorrono a formare l'importo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *a)*.

Articolo 8

(Modalità e termini di presentazione delle proposte)

1. Le proposte, redatte in lingua italiana utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente avviso e disponibile sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico (www.sviluppoeconomico.gov.it), devono pervenire in un unico plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante all'esterno, oltre all'intestazione del mittente, la dicitura "Non aprire – "Offerta per la realizzazione di un portafoglio di finanziamenti tramite il sostegno del Fondo Nazionale per l'Innovazione". Il suddetto plico deve pervenire, a pena di esclusione, con qualsiasi mezzo anche a mano presso il: "Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione – Direzione Generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano

Brevetti e Marchi – Via Molise, 19, Roma, 00187", entro le ore 15,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. In ogni caso, farà fede la data e l'ora apposta dall'ufficio ricevente. Il recapito del plico rimane a totale rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non pervenga a destinazione in tempo utile. Solo in caso di consegna a mano verrà rilasciata apposita ricevuta di consegna del plico.

2. Il plico di cui al comma 1 deve contenere tre buste, ciascuna sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, contrassegnate dalle seguenti diciture:

- "BUSTA A – DOMANDA DI ACCESSO";
- "BUSTA B – OFFERTA TECNICA";
- "BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA".

3. Le proposte presentate in difformità a quanto previsto nei precedenti commi 1 e 2 sono escluse dal procedimento.

Articolo 9
(Domanda di accesso)

1. La busta recante la dicitura "BUSTA A – DOMANDA DI ACCESSO" deve contenere, a pena di inammissibilità, la domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema riportato in allegato n. 1, siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce dal legale rappresentante del soggetto proponente, o da un suo procuratore speciale, e tutta la documentazione ivi indicata. Deve inoltre contenere la copia del presente avviso e dello schema della convenzione sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente, in segno di accettazione, in ogni pagina.

2. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ogni soggetto del raggruppamento deve fornire la documentazione di cui al comma 1 e indicare la quota di partecipazione al raggruppamento e la parte del servizio che verrà da esso eseguita. La domanda di accesso deve essere altresì sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese e corredata, a pena di esclusione:

(i) da mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata, relativamente ai raggruppamenti temporanei di imprese costituiti, ovvero

(ii) da dichiarazione sottoscritta da ciascun soggetto partecipante al costituendo raggruppamento, contenente l'indicazione dell'impresa alla quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo/mandataria, relativamente ai raggruppamenti temporanei di imprese costituendi.

Articolo 10
(Offerta tecnica)

1. La busta recante la dicitura "BUSTA B – OFFERTA TECNICA", redatta secondo lo schema riportato in allegato n. 2, deve contenere, a pena di inammissibilità, almeno la descrizione dei seguenti elementi:

a) esperienza maturata dal soggetto proponente nella gestione di operazioni di cartolarizzazione tradizionali e/o sintetiche di esposizioni creditizie verso imprese, con indicazione del numero di

operazioni effettuate nell'ultimo quinquennio e dell'ammontare di ciascun portafoglio cartolarizzato, nonché della descrizione della struttura di "finanza strutturata" a supporto dell'operazione di specie, corredata da una esauriente relazione illustrativa dell'esperienza e della professionalità del personale impiegato nella struttura stessa;

b) competenze e professionalità dedicate alla valutazione degli aspetti di innovazione tecnologica nella selezione dei progetti, comprovate da una relazione illustrativa della struttura interna e/o da forme di collaborazione organica con Università e altri Enti pubblici di ricerca;

c) numerosità e distribuzione per provincia degli sportelli operativi del soggetto proponente sul territorio nazionale;

d) modalità di utilizzo delle risultanze dell'applicazione delle variabili previste dalla *Griglia di valutazione dei brevetti* e ruolo ad esse riconosciuto nell'ambito del processo di valutazione e di selezione dei finanziamenti;

e) quota eventualmente destinata, nell'ambito del complessivo *portafoglio di esposizioni creditizie*, al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 4, tramite il ricorso al "finanziamento destinato ad uno specifico affare" di cui all'articolo 2447-decies del codice civile;

f) ammontare complessivo minimo del *portafoglio di esposizioni creditizie* che il soggetto proponente si impegna ad erogare alle *PMI*;

g) ammontare massimo del *cash collateral* richiesto dal soggetto proponente, da coprire con le risorse del *F.N.I.*, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 3;

h) modalità e termine massimo per l'erogazione dei finanziamenti alle *PMI*.

2. Gli elementi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 possono essere dimostrati dal soggetto proponente anche attraverso la presentazione di accordi o lettere di intenti specificamente sottoscritti ai fini della partecipazione al presente avviso.

Articolo 11
(Offerta economica)

1. La busta recante la dicitura "BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA", redatta secondo lo schema riportato in allegato n. 3, deve contenere, a pena di inammissibilità, le seguenti indicazioni:

a) condizioni economiche, incluse le commissioni, espresse in termini di spread annuo effettivo massimo rispetto ai parametri di riferimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, applicate ai finanziamenti in relazione a ciascuna classe di merito creditizio di cui alla Tabella al punto 3.3 della *Comunicazione della Commissione*;

b) condizioni economiche applicate al conto corrente di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, espresse in termini di spread sul tasso Euribor a 3 mesi;

c) commissione richiesta per lo svolgimento delle procedure di recupero del credito di cui all'articolo 16, comma 2. Tale commissione deve essere espressa in misura percentuale da applicare alle somme effettivamente recuperate successivamente all'escussione a titolo definitivo del *cash collateral*;

d) dichiarazione circa la validità dell'offerta per 180 giorni dalla data ultima di presentazione delle proposte di cui all'articolo 8, comma 1.



Articolo 12

(Apertura delle offerte e procedura di selezione)

1. Nel corso di apposita seduta pubblica, la cui data e luogo di svolgimento saranno comunicati a tutti i partecipanti, il *Comitato*, verificata la presenza, per ciascuna proposta pervenuta, delle Buste A, B e C, procederà all'apertura di tutte le "Buste A" contenenti la Domanda di accesso e all'esame della corrispondenza della Documentazione inviata a quella richiesta.

2. La Domanda di accesso incompleta dei dati o difforme o irregolare o presentata fuori dal termine sarà considerata inammissibile e ne sarà data comunicazione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, ai soggetti interessati.

3. Sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 13, il *Comitato,* in una o più sedute riservate, procederà, per le sole offerte ritenute ammissibili nella precedente seduta, alla verifica dei contenuti e alla valutazione dell'offerta tecnica, attribuendo il relativo punteggio. L'offerta tecnica incompleta delle informazioni e della documentazione necessarie ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà considerata inammissibile. Per le proposte inammissibili e per quelle giudicate non idonee, il *Ministero* provvede a darne comunicazione ai soggetti interessati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

4. Per le proposte tecniche considerate ammissibili e idonee, il *Comitato*, in seduta pubblica, data lettura dei punteggi tecnici, procederà alla apertura della "Busta C" contenente l'offerta economica e ne verificherà la rispondenza rispetto a quanto richiesto. Sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 14, il Comitato procederà alla lettura delle offerte e all'applicazione della formula. L'offerta economica incompleta delle informazioni e della documentazione necessarie ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà considerata inammissibile.

5. Sulla base del punteggio complessivamente attribuito all'offerta tecnica e a quella economica, il *Comitato* provvederà, in seduta pubblica, alla formazione della proposta di graduatoria finale, ordinando le proposte in ordine decrescente e a trasmettere la stessa al *Ministero*.

Articolo 13

(Valutazione dell'offerta tecnica)

1. Il *Comitato* valuta le offerte tecniche relative alle proposte ritenute conformi ed ammissibili sulla base dei seguenti criteri, in relazione a ciascuno dei quali viene riportato il punteggio massimo da attribuire:

a) esperienza e competenza maturate dalla struttura di "finanza strutturata" nella gestione di operazioni di cartolarizzazione di crediti verso imprese, valutate sulla base del numero di operazioni di cartolarizzazione di crediti verso imprese effettuate negli ultimi 5 anni, dell'ammontare dei portafogli cartolarizzati, nonché del numero di addetti e delle professionalità dei componenti della medesima struttura dedicati alla gestione dell'operazione finanziaria di specie: punteggio da 0 a 15 (quindici);

b) struttura interna dedicata alla valutazione degli aspetti di innovazione tecnologica nella selezione dei progetti, valutata sulla base degli anni di attività della struttura, nonché del numero e dell'esperienza degli addetti alla valutazione: punteggio da 0 a 20 (venti);

c) numero di accordi formalizzati di collaborazione organica con Università e altri Enti pubblici di ricerca per la valutazione degli aspetti di innovazione tecnologica nella selezione dei progetti, specificamente sottoscritti ai fini della partecipazione al presente avviso: punteggio da 0 a 20 (venti);

d) numero degli sportelli operativi del soggetto proponente sul territorio nazionale e loro distribuzione territoriale. A tal fine, è accordata preferenza alle proposte che assicurano una uniforme copertura del maggior numero di province italiane: punteggio da 0 a 5 (cinque);

e) modalità di utilizzo delle risultanze dell'applicazione delle variabili previste dalla *Griglia di valutazione dei brevetti* nell'ambito del processo di concessione dei finanziamenti. Ai fini della valutazione dell'offerta, sono preferite le proposte che riconoscono un maggior peso alle predette risultanze nell'ambito del processo decisionale: punteggio da 0 a 10 (dieci).

2. I punteggi di cui al presente articolo sono espressi in numeri interi e due cifre decimali.

3. Il punteggio per ciascuna offerta tecnica è calcolato sommando algebricamente i punteggi ottenuti in relazione a ciascuno dei criteri di cui al comma 1.

Articolo 14
(Valutazione dell'offerta economica)

1. Il *Comitato* procederà alla valutazione delle relative offerte economiche, attribuendo a ciascuna di esse un punteggio sulla base dei seguenti elementi:

a) condizioni economiche applicate ai finanziamenti di cui all'articolo 11, lettera *b)*, valutate sulla base del vantaggio per le *PMI*. Tale elemento è valutato confrontando le condizioni economiche indicate, per ciascuna classe di merito creditizio, dal soggetto proponente in sede di offerta economica, con le condizioni economiche fissate, per finanziamenti assistiti da "garanzie normali", dalla Commissione europea nella tabella di cui alla Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e successive modifiche e integrazioni, riportate nella tabella n. 1. A tale elemento è attribuito un punteggio da 0 a 70 (settanta) sulla base della seguente formula:

$$Pi = Cmin \times Pmax/Ci$$

dove:

Pi = punteggio dell'offerta oggetto di valutazione;

$Cmin$ = valore minimo tra Ci e V_{UE}, dove:

Ci = valore medio ponderato delle condizioni economiche indicate, per ciascuna classe di merito creditizio, dal soggetto proponente i-esimo, con i che va da 0 a n (n = numero dei soggetti proponenti). I fattori di ponderazione sono riportati nella Tabella n. 1;

V_{UE} = valore medio ponderato delle condizioni economiche previste, per ciascuna classe di merito creditizio, nella colonna "costituzione di garanzie normale" della tabella riportata nella Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). I fattori di ponderazione sono riportati nella Tabella n. 1;

$Pmax$ = punteggio massimo.

Tabella n. 1

Classe di rating			Fattore di ponderazione	Condizioni economiche di cui alla Comunicazione 2008/C 14/02 *(punti base su Euribor 12 mesi)*
Standard & Poor's	*Fitch*	*Moody's*		
AAA	AAA	Aaa	0,25	75
AA+	AA+	Aa 1	0,25	75
AA	AA	Aa 2	0,25	75
AA-	AA-	Aa 3	0,25	75
A+	A+	A 1	1,00	75
A	A	A 2	1,00	75
A-	A-	A 3	1,00	75
BBB+	BBB+	Baa 1	5,00	100
BBB	BBB	Baa 2	5,00	100
BBB-	BBB-	Baa 3	5,00	100
BB+	BB+	Ba 1	12,00	220
BB	BB	Ba 2	12,00	220
BB-	BB-	Ba 3	12,00	220
B+	B+	B 1	15,00	400
B	B	B 2	15,00	400
B-	B-	B 3	15,00	400

b) condizioni economiche applicate al conto corrente di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *a)*. A tale elemento, valutato sommando lo spread indicato dal soggetto proponente al tasso Euribor a 3 mesi, è attribuito un punteggio da 0 a 10 (dieci) sulla base della seguente formula:

$$Pi = Ci \times Pmax/Cmax$$

dove:

Pi = punteggio dell'offerta oggetto di valutazione;
Ci = condizioni economiche offerte dal soggetto proponente *i*-esimo;
Cmax = valore massimo delle condizioni economiche offerte;
Pmax = punteggio massimo;

c) misura della commissione di cui all'articolo 11, lettera *c)*, richiesta per lo svolgimento delle procedure di recupero del credito. A tale elemento è attribuito un punteggio da 0 a 10 (dieci) sulla base della seguente formula:

$$Pi = Cmin \times Pmax/Ci$$

dove:

Pi = punteggio dell'offerta oggetto di valutazione;
Ci = misura della commissione offerta dal soggetto proponente *i*-esimo;
Cmin = valore minimo delle commissioni offerte;
Pmax = punteggio massimo.

2. Il punteggio, attribuito sulla base delle formule di cui al comma 1, è espresso in numeri interi e due cifre decimali. In presenza di più cifre decimali, il punteggio viene arrotondato alla seconda cifra con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento è effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento è effettuato per difetto. Per

consentire l'applicazione delle predette formule, laddove fossero presenti valori pari a 0 (zero) e ciò comportasse l'indeterminatezza dei risultati, tali valori sono convenzionalmente approssimati a 0,10 (zero virgola dieci).

3. Il punteggio per ciascuna offerta economica è calcolato sommando algebricamente i punteggi ottenuti in relazione a ciascuno dei criteri di cui al comma 1.

Articolo 15
(Aggiudicazione)

1. Il *Ministero* adotta, con proprio provvedimento, la graduatoria di cui all'articolo 12, comma 5 e aggiudica, sino ad esaurimento, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, alle proposte ritenute idonee, procedendo in ordine di graduatoria ed in relazione alla misura del *cash collateral* richiesta ai sensi di quanto previsto all'articolo 10, lettera *g)*. Nel caso in cui le predette risorse soddisfino in misura solo parziale la proposta che occupa l'ultima posizione della graduatoria utile per beneficiare dell'intervento del *Ministero*, al soggetto proponente è assegnato un termine di 7 giorni per comunicare se intende accettare il predetto intervento parziale, modificando coerentemente la dimensione del portafoglio, ovvero rinunciare allo stesso. Nel caso di rifiuto, la medesima procedura è ripetuta attraverso scorrimento della graduatoria.

2. Il *Ministero* e ciascun soggetto aggiudicatario, entro 60 giorni dalla data dell'aggiudicazione, procedono alla stipula della convenzione di cui all'articolo 17.

3. Il soggetto aggiudicatario, entro 15 giorni lavorativi dalla data di stipula della convenzione di cui all'articolo 17, comunica al *Ministero* la data in cui è stata avviata la fase di costruzione del *portafoglio di esposizioni creditizie*, l'apertura del conto corrente di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, nonché le modalità di attuazione, e la relativa tempistica, inerenti le azioni di informazione e promozione dell'intervento del *Ministero*, ivi compresa l'istituzione dei Punti informativi di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *c)*. Ricevuta tale comunicazione, il *Ministero*, nel rispetto di quanto previsto dal decreto aggiudicazione, provvede al trasferimento delle risorse del *F.N.I.* al soggetto intermediario, mediante versamento sul conto corrente di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *a)*. Su tali somme il *Ministero* procede alla costituzione di un pegno infruttifero in favore del soggetto aggiudicatario, a copertura delle eventuali perdite registrate sui finanziamenti durante il periodo di costruzione del *portafoglio di esposizioni creditizie*. Al verificarsi, in tale periodo, del *default* sul finanziamento compreso nel *portafoglio di esposizioni creditizie*, il soggetto aggiudicatario, dopo averne dato preventiva comunicazione al *Ministero*, può attivare la garanzia con le medesime forme e modalità previste al successivo articolo 16.

4. Qualora il soggetto aggiudicatario non presenti la documentazione di cui al precedente comma entro il previsto termine, ovvero formuli rinuncia formale, ovvero siano intervenute cause di esclusione, il *Ministero* annullerà l'aggiudicazione e potrà provvedere a nuova aggiudicazione tenuto conto della graduatoria di cui all'articolo 12 e delle risorse finanziarie disponibili, seguendo analoga procedura per l'aggiudicazione definitiva.

5. Il *Ministero* si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Il *Ministero* si riserva, altresì, la facoltà di non dare corso al presente avviso a seguito di eventuali sopravvenute esigenze di qualsiasi natura. Le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo il *Ministero*.

Articolo 16

(Attivazione della garanzia e procedure di recupero)

1. Al verificarsi di un *default* relativo ad uno dei finanziamenti compresi nel *portafoglio di esposizioni creditizie*, il soggetto aggiudicatario può escutere, entro 24 mesi dalla data del *default* stesso, il *cash collateral*, dandone preventiva comunicazione al *Ministero*. Trascorsi 30 giorni dalla data della predetta comunicazione senza che il *Ministero* abbia formulato eccezioni, che potranno riguardare esclusivamente rilievi inerenti requisiti, fatti o condizioni direttamente riferiti al soggetto aggiudicatario o fatti che lo stesso è tenuto a conoscere sulla base delle attività poste a suo carico dal presente avviso e dalla convenzione di cui all'articolo 17, il soggetto aggiudicatario può procedere alla escussione delle somme spettanti dal *cash collateral*. Tali somme possono essere prelevate, a discrezione del soggetto aggiudicatario, sia a titolo definitivo che provvisorio. In tale ultimo caso, il soggetto aggiudicatario preleva dal *cash collateral* una somma pari ad una stima attendibile, a esclusivo giudizio del soggetto aggiudicatario, della futura perdita, inclusiva delle spese legali; successivamente al primo prelievo e non necessariamente entro il predetto termine di 24 mesi, lo stesso soggetto aggiudicatario, definito l'importo esatto delle perdite subite a seguito dell'espletamento, per proprio conto, delle attività di recupero, procederà, previa comunicazione al *Ministero*, alla escussione a titolo definitivo del *cash collateral*, effettuando i relativi conguagli tra l'importo delle somme recuperate e la perdita effettivamente subita al netto dell'acconto, prelevando le somme spettanti dal *cash collateral*, nel rispetto della sua capienza massima, ovvero versandovi gli importi dovuti.

2. Il *Ministero*, successivamente alla escussione a titolo definitivo del *cash collateral*, può richiedere al soggetto aggiudicatario lo svolgimento, per conto del *Ministero* stesso, di ulteriori azioni di recupero del credito nei confronti della *PMI* inadempiente, ragionevolmente effettuabili.

Articolo 17

(Sottoscrizione della convenzione)

1. Il *Ministero*, tenuto conto dei contenuti dell'offerta tecnica e di quella economica, stipula una specifica convenzione con il soggetto aggiudicatario, sulla base dello schema riportato nell'allegato n. 4 al presente avviso, volta a disciplinare i rapporti tra le parti e a regolare, in particolare, gli obblighi del soggetto aggiudicatario in merito al controllo e al monitoraggio dei finanziamenti.

2. Il *Ministero* ed il soggetto aggiudicatario stipulano altresì uno o più contratti integrativi alla convenzione di cui al comma 1, con i quali sono disciplinate le ulteriori modalità attuative dell'operazione finanziaria.

Articolo 18
(Chiusura del portafoglio)

1. Il soggetto aggiudicatario, entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza del termine massimo di cui all'articolo 6, comma 4, comunica al *Ministero*:

a) la data di chiusura della fase di costruzione del *portafoglio di esposizioni creditizie*;

b) l'ammontare complessivo del *portafoglio di esposizioni creditizie* e il numero di *PMI* finanziate;

c) il *punto di stacco e lo spessore* della *tranche junior*, determinati con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3. Nel caso di utilizzo dell'approccio della formula di vigilanza, devono essere altresì indicati gli assunti e la metodologia utilizzata per la stima di tutte le variabili considerate nella applicazione della medesima formula di vigilanza. Nel caso di ricorso al rating esterno, oltre al *punto di stacco e lo spessore* della *tranche junior*, deve essere prodotta la documentazione rilasciata dalla ECAI comprovante il rilascio di un rating sulla *tranche senior* del portafoglio corrispondente, ai sensi di quanto previsto al medesimo articolo 6, comma 3, alla quinta classe della Tabella n. 1 riportata nel Titolo 2, Capitolo 2, Allegato A, della *Circolare n. 263/2006*;

d) le condizioni economiche applicate ai singoli finanziamenti in relazione alla classe di merito assegnata a ciascuna *PMI*, in conformità a quanto riportato, ai sensi del disposto di cui all'articolo 11, lettera *a)*, in sede di offerta economica;

e) l'intensità di aiuto concessa a ciascuna impresa in sede di concessione del finanziamento, determinata sulla base della metodologia riportata in appendice;

f) gli ulteriori dati e informazioni indicati nella convenzione di cui all'articolo 17.

2. Il *Ministero*, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente e in conformità a quanto stabilito nel decreto di aggiudicazione definitiva, contestualmente alla estinzione del pegno di cui all'articolo 15, comma 3, procede alla costituzione, in favore del soggetto aggiudicatario, di un nuovo pegno sul *cash collateral* per un importo pari alla *tranche junior* del portafoglio effettivamente costituito, al netto delle eventuali somme già liquidate al soggetto aggiudicatario ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 15, comma 3, a copertura delle prime perdite registrate sul *portafoglio di esposizioni creditizie*.

3. Qualora il soggetto aggiudicatario, entro il termine di cui all'articolo 6, comma 4, non raggiunga l'ammontare complessivo minimo dichiarato ai sensi della lettera *f)* dell'articolo 10, la fase di costruzione del portafoglio si intende comunque conclusa alla predetta data per un importo pari all'ammontare complessivo dei finanziamenti effettivamente concessi. Nel caso in cui, per cause riconducibili a dolo o colpa grave del soggetto aggiudicatario, l'importo complessivo del *portafoglio dei esposizioni creditizie* effettivamente concesso sia inferiore al 70% (settanta per cento) dell'ammontare indicato in sede di offerta tecnica, il soggetto aggiudicatario è tenuto a corrispondere al *Ministero* una penale pari all'1% (uno per cento) sulla eventuale differenza tra l'ammontare del *cash collateral* richiesto in sede di offerta tecnica e l'importo effettivo del *cash collateral* connesso al minor ammontare del *portafoglio di esposizioni creditizie* effettivamente concesso.



Articolo 19

(Cause e procedure di revoca delle risorse del F.N.I.)

1. Il *Ministero* avvia il procedimento di revoca delle risorse del *F.N.I.* nei seguenti casi:

a) impiego delle risorse assegnate, da parte del soggetto aggiudicatario, con modalità e per finalità difformi da quelle definite dal presente avviso e dalla convenzione di cui all'articolo 17, nel caso in cui l'impiego difforme riguardi un ammontare di finanziamenti superiore al 30% (trenta percento) dell'importo del *portafoglio di esposizioni creditizie*;

b) qualora venga accertato, successivamente alla pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 15, comma 1, che il soggetto aggiudicatario abbia fornito, nel corso della procedura di selezione, informazioni false, atte ad alterare l'esito della selezione;

c) mancata trasmissione al *Ministero*, entro 6 mesi dalla richiesta inoltrata al soggetto aggiudicatario, dei dati e delle informazioni previste dalla convenzione di cui all'articolo 17 in materia di attività di controllo e di monitoraggio, comunque riferite a condizioni ed eventi rientranti sotto il pieno e diretto controllo del soggetto aggiudicatario;

d) ulteriori cause previste e disciplinate nella convenzione di cui all'articolo 17, comunque riferite a condizioni ed eventi rientranti sotto il pieno e diretto controllo del soggetto aggiudicatario.

2. Al verificarsi di uno dei casi di cui al presente articolo, il *Ministero*, entro 60 giorni, comunica al soggetto interessato, ai sensi della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di revoca, fornendo indicazione dell'oggetto del procedimento promosso, dell'ufficio responsabile del procedimento e delle modalità con cui è possibile prendere visione degli atti.

3. Entro il termine di 30 giorni dalla data di invio della comunicazione di cui al precedente comma 2, il soggetto interessato può presentare scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento. Il *Ministero* esamina gli eventuali scritti difensivi e, ove opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio.

4. Il *Ministero*, entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, adotta il provvedimento di archiviazione, del quale viene data comunicazione al soggetto interessato, qualora siano ritenute fondate le controdeduzioni presentate ai sensi del comma 3. Qualora, invece, siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, il *Ministero* dispone, con proprio decreto, la revoca, totale o parziale, delle risorse assegnate e procede al recupero delle somme dovute, applicando sulle stesse un incremento pari all'Euribor 12 mesi, applicato in regime di capitalizzazione composta 365/365 e maggiorato del 2 (due) per cento.

5. Il mancato rispetto, in relazione ad uno specifico finanziamento ricompreso nel *portafoglio di esposizioni creditizie* assistite dal *cash collateral*, di una o più delle condizioni di cui all'articolo 3 per cause imputabili al soggetto aggiudicatario, ovvero l'applicazione al finanziamento di condizioni economiche meno favorevoli per le *PMI* rispetto a quelle indicate in sede di offerta economica, costituiscono causa di inefficacia della copertura, a valere sul *cash collateral*, sullo specifico finanziamento.

Articolo 20

(Trattamento dati e accesso agli atti)

1. I dati inseriti nelle buste "A", "B" e "C" di cui all'articolo 8 vengono acquisiti dal *Ministero* per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione all'avviso pubblico e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei soggetti proponenti, nonché per la sua aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. I dati forniti dal soggetto aggiudicatario vengono acquisiti dal *Ministero* ai fini della stipula della convenzione di cui all'articolo 17, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della convenzione stessa.

2. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, il rifiuto di fornire i dati richiesti dal *Ministero* determina l'impossibilità di ammettere il proponente alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

3. I dati forniti dai soggetti proponenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere *d)* ed *e)* del decreto legislativo n. 196/2003.

4. Il trattamento dei dati verrà effettuato dal *Ministero* in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

5. I dati potranno essere comunicati:

- al personale del *Ministero* che cura il procedimento o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza od assistenza a *Ministero* in ordine al procedimento;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte del *Comitato*;
- alle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento, relativamente ai dati forniti dal soggetto aggiudicatario;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti del procedimento nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- i dati conferiti dai proponenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del soggetto aggiudicatario, potranno essere diffusi tramite il sito internet www.uibm.gov.it.

6. Il concorrente, in qualità di interessato, ha facoltà di esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

7. Titolare del trattamento è il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la lotta alla contraffazione- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi , con sede in Roma, Via Molise n. 19 alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 e chiedere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento scrivendo al dirigente della Divisione I Affari generali, personale e gestione amministrativa al seguente indirizzo di posta elettronica marcus.conte@sviluppoeconomico.gov.it.

8. Le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti di cui alla presente procedura sono regolati dalle norme generali vigenti in materia (Legge n. 241/1990; D.P.R. n. 184/2006). Il *Ministero*, in merito ai dati contenuti nella busta "A", acconsentirà l'accesso agli atti ai soggetti che dimostrino un interesse qualificato di cui alla legge 241/1990. In merito ai contenuti della Busta "B", i partecipanti dovranno fornire una dichiarazione da inserire nella stessa busta nella quale indicheranno le parti della proposta che si ritengono coperte da segreto. La secretazione di tale parti deve essere motivata e non generica, successivamente solo dopo attenta valutazione da parte del *Ministero* e previo contraddittorio tra le parti lo stesso potrà acconsentire l'accesso agli atti alla predetta parte. Qualora tale dichiarazione risulti assente il *Ministero* acconsentirà all'accesso ed estrazione di copia dell'intero contenuto della busta "B".

Articolo 21
(Reperimento della documentazione e informazioni complementari)

1. La documentazione ufficiale completa inerente il presente Avviso è reperibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - UIBM www.uibm.gov.it.

2. Ai fini di una migliore predisposizione delle proposte, il *Ministero* metterà a disposizione a quanti eventualmente interessati un supporto informatico (CD) contenente i dati relativi ai depositi di brevetto per invenzione per gli anni 2007, 2008, 2009 e primo semestre 2010. Tale supporto potrà essere richiesto in forma scritta secondo lo schema riportato in allegato n. 5.

3. I chiarimenti relativi al presente avviso potranno essere richiesti a mezzo e-mail al seguente indirizzo, dglc-uibm.segreteria@sviluppoeconomico.gov.it, riportando nell'oggetto "Offerta per la realizzazione di un portafoglio di finanziamenti tramite il sostegno del Fondo Nazionale per l'Innovazione - Chiarimenti". Le uniche risposte ufficiali verranno pubblicate in forma anonima sotto forma di FAQ (Frequently Asked Questions), sul sito della Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (www.uibm.gov.it).

Articolo 22
(Riservatezza)

1. Il soggetto proponente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano sugli strumenti di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività materiali oggetto dell'avviso.

2. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in ragione del presente avviso. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il soggetto proponente sviluppa o realizza in esecuzione della Convenzione.

3. Il soggetto proponente è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori. Nella realizzazione delle attività

oggetto del presente avviso, il soggetto proponente agirà nel pieno rispetto delle regole stabilite in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196/2003.

Articolo 23
(Pubblicazione)

1. Il presente avviso sarà inviato per la sua pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tale avviso sarà altresì pubblicato per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Loredana Gulino*)

METODOLOGIA DI CALCOLO DELL'EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO (ESL)

La formula da utilizzare per il calcolo dell'Equivalente Sovvenzione (ES) è la seguente:

$$\mathbf{ES} = \frac{\sum_{i=1}^{t} (D_t * 0{,}80 * p_{es_i})}{(1+i)^t} - c_{gar}$$

dove:

p_{esi} = premio esente corrispondente al livello di qualità creditizia assegnato alla *PMI* cui il finanziamento è concesso, individuato sulla base della Tabella di cui al punto 3.3 della *Comunicazione della Commissione*;

D_t = debito residuo del finanziamento al tempo t. Ai fini del calcolo dell'Equivalente Sovvenzione, per la determinazione del debito residuo viene utilizzato, in modo convenzionale, un piano di ammortamento di tipo "francese", a rate mensili costanti, regolato al tasso di interesse effettivo applicato al finanziamento;

0,80 = percentuale di copertura del rischio di credito assicurata sul *portafoglio di esposizioni creditizie* dall'intervento del *F.N.I.*;

t = numero anni di durata del finanziamento;

i = tasso di riferimento comunitario di cui alla Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 14 del 19.1.2008;

c_{gar} = costo della garanzia, nel caso del *F.N.I.* sempre pari a 0.

Per la determinazione dell'ESL, l'intensità di aiuto è rapportato all'importo del progetto innovativo (I) di cui all'articolo 4, realizzato dalla *PMI*: ESL = (ES/I) * 100.

